

3
- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -

Sentenza n. 352/2020 pubbl. il 13/10/2020

- EST. DOTT. MARANGONI - 13-10-2020 - N. 352

RG n. 140/2018

- TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - ART. 474 C.P.C.

N. R.G. 140/2018

COMMA 2, N. 1 -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni, al termine dell'udienza del 13/10/2020, celebrata con il rito della trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140 /2018 promossa da:

S.R.L. , C.F. , elettivamente domiciliata in Viale Muratori n. 225 41124 Modena ITALIA , c/o lo studio dell'Avv. GRAGNOLI ENRICO che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. ZACCARELLI LUCA;

RICORRENTE

contro

, C.F. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18 41124 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BOVA ANNALISA;

RESISTENTE

OGGETTO: Altre ipotesi

Ragioni di fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 6/2/2018, la Srl ha proposto opposizione a precetto notificato il 16 gennaio 2018 e ritirato presso la casa comunale il 19 gennaio 2018, con il quale Sig. ha intimato il pagamento di euro 4.506,30, a suo dire in esecuzione della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Modena in data 13 marzo 2015, n. 20 del 2015, eccependo la nullità del precetto a causa dell'illiquidità del credito, la non riferibilità del dispositivo alle mensilità di settembre/ottobre 2010 (che sarebbero infatti già state corrisposte) e la non utilizzabilità della sentenza in questione per azionare il TFR, che in essa non sarebbe menzionato.

Si è costituito , deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, all'esito della discussione orale.



L'opposizione è fondata.

Occorre premettere che sulla questione della autosufficienza del titolo esecutivo giudiziale, parte della giurisprudenza di questa Corte si era in precedenza espressa con un orientamento che intendeva detto requisito in senso assoluto e letterale (tra tante, Cass. 21/11/2006, n. 24649, Cass. 23/4/2009, n. 9693, Cass. 5/2/2011 n. 2816), laddove altro orientamento, lo riteneva compatibile con l'interpretazione extratestuale del provvedimento, fondata sugli elementi ritualmente acquisiti nel giudizio a quo (ex multis, vedi Cass. 29/11/2004 n. 22427, Cass. 15/3/2006, n. 5683, Cass. 17/4/2009 n. 9245).

Con la sentenza 2/7/2012 n. 11066, le Sezioni Unite della Cassazione hanno privilegiato tale secondo indirizzo, stabilendo che la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, può essere integrata sulla base degli elementi extratestuali acquisiti nel processo *a quo*, sì da non imporre al creditore l'attivazione di ulteriori mezzi cognitivi (quale quello monitorio). In tal senso si è quindi espressa la successiva giurisprudenza di legittimità - alla quale si intende dare continuità - secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (vedi Cass. 21/12/2016 n. 26567, Cass. 5/6/2018 n. 14356).

Fatto sta che, nel caso di specie, una tale integrazione non è possibile.

È un dato di fatto che la sentenza non indica, né nel dispositivo, né nella motivazione, l'ammontare delle retribuzioni dovute all'opposto, né ciò risulta ricavabile *aliunde* da documentazione ritualmente dedotta nel giudizio *a quo*, circostanza in merito alla quale le parti non hanno dedotto alcunché.

Tale assunto vale *a fortiori* in relazione al TFR, che non risulta menzionato né nel dispositivo, né in parte motiva.

Quanto alle mensilità di settembre/ottobre 2010, si osserva, in linea generale, che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/02/2013, n. 3667).



Dunque, appare del tutto irrilevante l'eventuale prova che dovesse essere fornita nel giudizio *ad quem* (costituita e/o costituenda, come avvenuto nel caso di specie) di un fatto estintivo verificatosi prima della formazione del titolo. Senonché, appare effettivamente predicabile l'interpretazione del titolo propugnata dall'opponente, ovvero che l'ellissi "dalla data del recesso" debba essere interpretata come "dalla data di efficacia del recesso", posto che lo stesso lavoratore aveva chiesto il ripristino del rapporto sia sotto il profilo retributivo che previdenziale dal 29 ottobre 2010, come dà atto il Giudice *a quo* in parte motiva, nonché considerato che le spettanze in questione risultano effettivamente pagate (cfr. doc. dep. in data 5.6.2018 e deposizione resa in data 15.11.2018 da ; circostanze che vengono utilizzate ex art. 421 c.p.c. solo *ad adiuvandum* a fini interpretativi).

Dalle superiori considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione: la pronuncia si deve rendere in termini di accertamento negativo del diritto ad agire in via esecutiva contro l'opponente sulla base della sentenza sopra richiamata per carenza di liquidità del titolo nonché perché il titolo non può essere azionato per le mensilità di settembre/ottobre 2010 e per il TFR.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1.000,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiaro che [redacted] non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti della [redacted] Srl sulla resa *inter partes* dal Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, in data 13 marzo 2015, n. 20 del 2015 per illiquidità del titolo;
- 2) Dichiaro che [redacted] non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti della [redacted] Srl sulla resa *inter partes* dal Tribunale di Modena, in funzione di



Giudice del lavoro e in composizione monocratica, in data 13 marzo 2015, n. 20 del 2015
per le mensilità di settembre/ottobre 2010 e per il TFR;

- 3) Dichiara l'inefficacia del precetto notificato il 16.1.2018;
- 4) Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 49 per esborsi ed € 1.000 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.

Modena, 13 ottobre 2020

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni

